



Provincia di Grosseto

PIANO ITTICO PROVINCIALE

*(Legge regionale 3 gennaio 2005 n.7)
testo adottato con DCP n. 52/2010 modificato
allegato alla proposta di delibera di Consiglio Ip n. 1845/2011*

NORME

Art. 1. Indirizzi generali

1. Il presente Piano Ittico, indicato con l'acronimo (PIPR), è previsto dall'art. 9 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 7 è in coerenza con gli indirizzi del Piano Ittico Regionale approvato con deliberazione di Consiglio del 16 maggio 2007 n. 52, con il P.T.C. della Provincia di Grosseto, rappresenta un Piano di Settore, così come elencato alla Scheda n.6 - Mari e Coste, e disciplina la pesca nelle acque interne del territorio provinciale.
2. Il PIPR si applica su tutto il territorio provinciale, fatta eccezione per i parchi nazionali e regionali istituiti ai sensi della L.394/91 e dalle successive leggi regionali.
3. Laddove, nei Parchi provinciali e nelle Riserve naturali ci sia assenza di "Piani di Gestione" o norme specifiche in materia di pesca, il PIPR è norma di riferimento per la gestione delle attività alieutiche e per la tutela della fauna ittica.
4. Nelle aree contigue dei parchi nazionali e regionali di cui alla L. 394/91 e della legge regionale 24/95, il PIPR è norma di riferimento.

Titolo I. ASSETTO DELLE ACQUE AI FINI DELLA PESCA

Art. 2. Criteri di classificazione e classificazione dei corpi idrici in zone ittiche

1. I corpi idrici regionali sono suddivisi, ai fini della pesca, nelle seguenti zone ittiche, ai sensi dell'art. 10 della LRT n.7/2005:
 - Zona a salmonidi;
 - Zona a ciprinidi;
 - Zona di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie.
2. Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell' Art. 10 della LRT n.7/2005, la classificazione delle acque può essere modificata con atti della Provincia, qualora nuove indagini ittologiche o mutate condizioni ambientali ne determinino la necessità.
3. Il territorio idrico provinciale viene suddiviso prendendo come base la suddivisione amministrativa dell'Autorità di Bacino ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.

BACINO REGIONALE OMBRONE

Corso d'acqua	Classificazione vigente
Fiume Ombrone	Zona a ciprinidi dal confine con la provincia di Siena (comune di Cinigiano) fino alla confluenza con il fosso Rispecchia (Comune di Grosseto) Zona acque salmastre dalla confluenza con il fosso Rispecchia alla foce.
Fiume Merse	Zona a salmonidi dalla sorgente fino al confine provinciale (comune di Montieri) Zona a ciprinidi dal confine provinciale fino alla confluenza con il fiume Ombrone
Torrente Mersino	Zona a salmonidi dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Merse (comune di Montieri)
Torrente Farma	Zona a salmonidi dalle sorgenti fino alla confluenza con il fosso Rigualdo (comuni di Monticiano-Roccastrada) Zona a ciprinidi dalla confluenza con il fosso Rigualdo allo sbocco nel fiume Ombrone (comune di Civitella Paganico)
Fosso del Bardellone	Zona a salmonidi dalle sorgenti (comune di Roccastrada) alla confluenza con il fiume Farma
Torrente Melacciole	Zona a salmonidi dalla sorgente fino alla confluenza con il Fosso della Faggia. Zona a ciprinidi da questo punto fino alla confluenza con il Fiume Ombrone
Fiume Orcia	Zona a ciprinidi dal confine con la provincia di Siena (comune di Castel del Piano) fino alla confluenza con il fiume Ombrone (comune di Cinigiano)
Torrente Gretano	Zona a ciprinidi dalla sorgente alla confluenza con il fosso Lanzo (comune di Civitella Paganico)
Fosso Lanzo	Zona a ciprinidi dalla sorgente fino alla confluenza col Fiume Ombrone (comune di Civitella Paganico)

Torrente Ente	Zona a salmonidi dalle sorgenti (comune di Arcidosso) fino al podere Rogaggio; Zona a ciprinidi da Podere Rogaggio fino alla confluenza con il fiume Orcia (comune di Casteldelpiano)
Torrente Vivo	Zona a salmonidi dal confine con la provincia di Siena fino allo sbocco nel Torrente Ente (comune di Seggiano)
Torrente Vetra	Zona a salmonidi dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Vivo (comune di Seggiano)
Fosso di Bugnano	Zona a salmonidi dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Vivo (comune di Seggiano)
Fosso Onazio	Zona a salmonidi dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Zancona (comune di Arcidosso)
Torrente Zancona	Zona a salmonidi dalle sorgenti (comune di Arcidosso) fino alla confluenza con il torrente Ente (comune di Castel del Piano)
Fosso Burimacola	Zona a salmonidi dalle sorgenti (comune di Cinigiano) fino allo sbocco nel torrente Zancona
Torrente Ribusieri	Zona a salmonidi dalle sorgenti (comune di Cinigiano) fino alla loc. Pod. Poggio Lepraio Zona a ciprinidi da detta località allo sbocco nel fiume Orcia (comune di Cinigiano)
Torrente Melacce	Zona a ciprinidi dalle sorgenti (comune di Cinigiano) fino alla confluenza con il fiume Ombrone
Torrente Trasubbie	Zona a ciprinidi dalle sorgenti allo sbocco nel fiume Ombrone
Torrente Trasubbino	Zona a ciprinidi dalle sorgenti allo sbocco nel fiume Ombrone
Fiume Albegna	Zona a salmonidi dalle sorgenti fino al ponte di Ferro sotto la frazione di Rocchette di Fazio. Zona a ciprinidi da tale ponte fino al ponte della Ferrovia (comune di Orbetello) Zona acque salmastre dal ponte della Ferrovia fino alla foce
Torrente Stellata	Zona a ciprinidi dalle sorgenti fino alla confluenza nel fiume Albegna (comune di Manciano)
Fosso Vivaio	Zona a ciprinidi dalle sorgenti (comune di Scansano) fino alla confluenza nel fiume Albegna
Torrente Elsa	Zona a salmonidi dalle sorgenti fino alla confluenza con il fosso di Ripiglio Zona a ciprinidi dalla confluenza con il fosso di Ripiglio fino alla confluenza con il fiume Albegna (comune di Manciano)
Torrente Fiascone	Zona a ciprinidi tutto il tratto dalla sorgenti fino alla confluenza con il Fiume Albegna
Fiume Bruna	Zona a ciprinidi dalle sorgenti ai Ponti di Badia Zona acque salmastre da Ponti di Badia alla foce
Torrente Carsia	Zona a ciprinidi dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Bruna
Emissario San Rocco	Zona a ciprinidi dalle sorgenti alla Ferrovia Zona acque salmastre dalla Ferrovia alla foce

Torrente Chiarone	Zona a ciprinidi fino a Ponte Venezia Zona acque salmastre da Ponte Venezia alla foce
Canale San Leopoldo	Zona acque salmastre
Fiume Osa	Zona a ciprinidi dalle sorgenti al ponte della Ferrovia (comune di Orbetello) Zona acque salmastre dal ponte della Ferrovia alla foce

BACINO TOSCANA COSTA

Corso d'acqua	Classificazione vigente
Fiume Alma	Zona a ciprinidi fino al confine provinciale
Fiume Cecina	Zona a ciprinidi
Fiume Cornia	Zona a ciprinidi
Fiume Pecora	Zona a ciprinidi
Torrente Pavone	Zona a salmonidi dalle sorgenti alla confluenza con

BACINO INTERREGIONALE FIORA

Corso d'acqua	Classificazione vigente
Fiume Fiora	Zona a salmonidi dalle sorgenti (comune di S.Fiora) fino alla confluenza con il fiume Lente (comune di Pitigliano). zona a ciprinidi da detta confluenza fino al confine con la regione Lazio
Fosso Cadone	Zona a salmonidi dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fiora (comune di S.Fiora)
Fosso Reto	Zona a salmonidi dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fiora (comune di Sorano)
Fosso Fonte d'Elmo	Zona a salmonidi dalle sorgenti alla confluenza con il fosso Calesina (comune di Sorano)
Fosso Calesina	Zona a salmonidi dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fiora (comune di Sorano)
Fiume Lente	Zona a salmonidi dalle sorgenti (comune di Sorano) fino alla confluenza con il fiume Fiora (Comune di Pitigliano)
Fosso Picciolana	Zona a salmonidi dalle sorgenti alla confluenza con il fosso Calesina (comune di Sorano)
Fosso Meleta	Zona a salmonidi dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Lente (comune di Pitigliano)
Fosso Prochio	Zona a salmonidi dalle sorgenti alla confluenza nel fiume Lente
Fosso La Nova	Zona a salmonidi dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fiora (comune di Pitigliano)

BACINO NAZIONALE TEVERE

Corso d'acqua	Classificazione vigente
Torrente Stridolone	Zona a salmonidi dalla sorgente alla confluenza con il fiume Paglia
Fosso del Rigo	Zona a salmonidi dalla sorgente alla confluenza con il torrente Siele
Fosso della Fonte	Zona a salmonidi dalla sorgente alla confluenza con il torrente Siele
Torrente Siele	Zona a salmonidi dalla sorgente alla confluenza con il fiume Paglia

4. I laghi naturali e/o artificiali del territorio provinciale, ai fini della LRT n.7/2005 e del regolamento di attuazione della stessa, sono classificati a ciprinidi, fatta eccezione per gli specchi acquei di acqua salmastra e costieri.

Titolo II. INTERVENTI PER LA GESTIONE E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

Art. 3. Indirizzi generali per i ripopolamenti dei corpi idrici.

1. Il ripopolamento viene definito come un rilascio intenzionale, se necessario, di fauna ittica a diversi stadi di sviluppo con l'obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio delle comunità ittiche, in fiumi, laghi o bacini artificiali.
2. I ripopolamenti nei corpi idrici sono autorizzati dalla Provincia, compreso quelli effettuati in acque salmastre interne.
3. Per lo svolgimento dei ripopolamenti la Provincia può avvalersi di soggetti terzi (Associazioni di pescatori sportivi e/o professionali, Enti pubblici, ect.), mediante autorizzazione e specifica convenzione.
4. Il materiale immesso deve avere tutte le certificazioni previste dalla normativa igienico-sanitaria nazionale e regionale vigente e deve appartenere a specie ittiche autoctone, o alloctone riconosciute nel Piano Ittico della Regione Toscana vigente.
5. Il periodo e le modalità di semina devono essere scelte in funzione della specie da immettersi e dalle condizioni idriche del corso d'acqua.
6. I ripopolamenti nelle "zone di protezione", nelle Riserve Naturali provinciali, nei SIC e SIR, nelle ARPA a carattere naturalistico e nelle AR con presenza di corpi idrici, come identificate nel Piano Territoriale di Coordinamento delle Provincia, possono essere effettuati, previa valutazione d'incidenza ai sensi della LRT n.56/2000, che verifichi anche l'effetto dell'intervento sulla genetica della comunità ittica locale e sulle popolazioni di Anfibi, indicati nella direttiva Habitat e di interesse conservazionistico quali: *Salamandrina perspicillata*, *Triturus alpestris*, *Triturus carnifex*, *Bombina pachypus*, *Bufo viridis*, *Discoglossus sardus*, *Rana Italica*, *Rana dalmatina*.
7. Deroche al punto 6 sono ammesse nei siti di produzione di specie eurialine utilizzati ai fini della pesca professionale o acquacoltura estensiva disciplinati da piani di gestione e/o concessioni.
8. E' consentito istituire "Zone di Protezione" con lo scopo di migliorare l'efficacia del ripopolamento.
9. E' ammessa una deroga all'immissione della specie alloctona, *Gambusia sp.*, al fine di ostacolare la proliferazione di Culicidi, previa autorizzazione da parte della Provincia, secondo le seguenti modalità:
 - a) Presentazione, da parte del soggetto gestore delle immissioni, di un programma annuale, che individui cartograficamente gli specchi acquei di allevamento o prelievamento dalla rete idrica naturale e/o artificiale e le aree di immissione, nonché i quantitativi che nell'anno verranno utilizzati;
 - b) gli specchi acquei interessati dalla presenza di tale specie alloctona devono essere gestiti in modo da ridurre la diffusione della specie.
 - c) E' vietata l'immissione della carpa erbivora (*Ctenopharyngodon idella*) su tutto il territorio provinciale. Nel caso in cui sia necessario operare un controllo sulle macrofite acquatiche si

devono preferire interventi meccanici (sfalcio) delle stesche, operati sempre nel rispetto della fauna ittica e nel rispetto dell'ecosistema acquatico.

Art. 4. Ripopolamenti nella “Zona a salmonidi”

1. I ripopolamenti con salmonidi sono consentiti nelle acque classificate “Zona a salmonidi” e in quelle “a ciprinidi” opportunamente individuate dalla Provincia e nel rispetto della comunità ittica presente e delle caratteristiche genetiche dei salmonidi locali.
2. Indicativamente è stabilita la seguente modalità di ripopolamento per le “Zone a salmonidi”:
 - a) uova e avannotti – utilizzate per ripopolare i tratti idrici prossimi alla sorgente e nelle zone di maggior pregio ambientale;
 - b) trotelle – utilizzati nei tratti intermedi del corpo idrico, dove non ci sono le condizioni ambientali per lo sviluppo di uova e avannotti;
 - c) trote adulte – ove necessario per aumentare la biomassa ittica a scopo alieutico e di promozione turistica.
3. Le densità indicate per gli avannotti a sacco vitellino parzialmente riassorbito sono 20.000 avannotti /ettaro.
4. Le modalità di immissione degli avannotti e di stadi giovanili debbono di norma rispettare il seguente protocollo:
 - a) Trasporto degli avannotti o degli stadi giovanili tramite sacchi di nylon con acqua e ossigeno.
 - b) Appoggiare il sacco nell'acqua in modo che l'acqua contenuta raggiunga la stessa temperatura dell'acqua del torrente.
 - c) Dopo circa un quarto d'ora è possibile aprire il sacco ed aggiungere un po' d'acqua fresca. Per trasportare gli avannotti esemplari da immettere lungo il torrente può essere usato un secchio.
 - d) Immettere nelle zone di acqua bassa che presentano comunque dei rifugi, lontano dalle buche più profonde e dalle zone di maggiore corrente.
 - e) L'operatore addetto alla semina avendo dovrà avere cura di cambiare o aggiungere spesso l'acqua nel recipiente.
 - f) Distribuire i soggetti da immettere lungo tutto il tratto interessato in accordo con le densità stabilite dal Programma di ripopolamento.
5. Al fine di migliorare la sopravvivenza degli avannotti immessi e per ottenere trotelle da ripopolamento di adeguata dimensione (10-14 cm), dotate di una buona rusticità, è possibile istituire “Zone di Protezione per l'accrescimento degli stessi”.

Art. 5. Ripopolamenti nella “Zona a ciprinidi”

1. I ripopolamenti, se necessari, sono da effettuare preferibilmente con soggetti appartenenti alle specie autoctone regionali o con le specie alloctone considerate facenti parte del patrimonio ittico-regionale, secondo quanto indicato nel Piano Ittico della Regione Toscana vigente. I ripopolamenti possono essere consentiti solamente nelle acque classificate “Zona a ciprinidi” e nelle acque lacustri di acqua dolce.
2. Sono inoltre ammessi i ripopolamenti con specie autoctone derivanti da progetti di riproduzione artificiale ed ottenuti da riproduttori catturati sul territorio provinciale.
3. Le immissioni di esemplari della specie *Exos lucius* sono da effettuare con individui autoctoni italiani e ove possibile del territorio regionale, previa certificazione genetica.
4. Considerato le forti transfaunazioni tra i distretti geografici e la difficoltà di reperire sul mercato materiale idoneo, sono ammessi ripopolamenti, se necessari, di barbo e cavedano (del distretto tosco-laziale) previa verifica della certificazione genetica della specie e autorizzazione della Provincia.
5. Nei periodi in cui le acque a ciprinidi presentano, anche se temporaneamente, caratteristiche idonee ad ospitare esemplari di salmonidi, è concessa l'immissione di esemplari adulti di salmonidi ai fini della pesca sportiva, previa approvazione del piano di semina da parte della Provincia.

Art. 6. Ripopolamenti con Gambero di fiume

1. Al fine di permettere la conservazione e il ripristino in aree vocate delle popolazioni di gambero di fiume (*Austropotamobius italicus*) è permessa, in zone opportunamente individuate dalla Provincia, l'immissione di tali soggetti, purchè geneticamente certificati, catturati da altre zone del territorio provinciale .

Art. 7. Ripopolamenti in “Zone di foce o ad acque salmastre”

1. Sono classificate acque salmastre i tratti fluviali o gli specchi acquei mesoalini, con salinità superiore a 5 g/l.
2. La Provincia prevede di effettuare, durante il periodo di validità del PIPR un approfondimento delle problematiche legate a tali aree per valorizzare dette acque con interventi mirati al loro recupero ambientale, ecologico ed alla loro fruizione alieutica.
3. I ripopolamenti in acque salmastre, in virtù dei monitoraggi e delle verifiche da effettuare, non sono ammessi, fatta eccezione dei tratti di detti corpi idrici soggetti a concessione di piscicoltura per acquacoltura estensiva.

Art. 8. Gli Istituti Ittici

1. Le “Zone di Protezione” (ZP)

- a) Le Zone di Protezione, a divieto di pesca totale o parziale, sono istituite dalla Provincia, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pescatori, al fine di tutelare le risorse ittiche e per il riequilibrio biologico dei corpi idrici.
- b) La durata della ZP è di 4 anni, con possibilità di rinnovo qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi attesi o per il proseguimento della difesa dell'ecosistema acquatico che non ha ancora ottenuto condizioni di equilibrio ambientale.
- c) Le “Zone di Protezione” hanno anche lo scopo di aiutare l'ambientamento di soggetti immessi.
- d) Nei SIC, SIR, ZPS, Riserve Naturali Provinciali e nelle aree di particolare pregio ambientale, individuate dal PTC Provinciale vigente, l'istituzione della zona di protezione deve essere preceduta da una Valutazione di Incidenza, ai sensi della LRT n.56/2000 e sue modificazioni.
- e) Nel caso di istituzione di nuove Zone di Protezione, il PIPR stabilisce i seguenti criteri di priorità:
 - ambienti che hanno subito gravi turbative (inquinamento, lavori in alveo, ect.) per permettere un più rapido recupero della comunità ittica;
 - aree di particolare pregio ambientale in cui sono presenti specie in declino o di interesse comunitario;
 - aree in cui si rende necessario adottare una misura minima maggiore di quella prevista, una misura massima o un periodo di divieto di pesca diverso da quello stabilito, ai fini della tutela di una o più specie ittiche;
 - aree in cui si rende necessario limitare l'impiego di determinati attrezzi o modalità di pesca ai fini della tutela di una o più specie ittiche;
 - aree destinate all'introduzione e successivo prelievo di soggetti da destinare al ripopolamento di altri corsi d'acqua.
- f) La gestione della Zona di Protezione avviene direttamente da parte della Provincia o mediante stipula di convenzione tra la Provincia e soggetti pubblici o privati, singoli od associati che ne hanno fatto espressa richiesta.
- g) La convenzione deve contenere un “Piano di Gestione” nel quale vengono adeguatamente indicati:
 - gli interventi di tabellazione lungo tutta la zona interessata;
 - gli interventi di vigilanza che si prevede di realizzare, al fine di coprire in modo omogeneo tutta l'area;
 - gli obiettivi che si vogliono raggiungere con l'istituzione della Zona di Protezione.
- h) La Provincia anche in collaborazione con i soggetti indicati al punto f), provvede ad effettuare monitoraggi di fauna ittica al fine di verificare l'efficacia del provvedimento di istituzione adottato.

- i) Il Piano Ittico Provinciale convalida le Zone di Protezione vigenti al momento dell'approvazione del Piano medesimo, fino alla data della loro scadenza.
- j) Gli interventi in alveo, all'interno della Zona di Protezione, sono consentiti, previa presentazione di Valutazione di Incidenza e autorizzazione da parte dell'Ufficio Pesca in acque interne, secondo le indicazioni stabilite dal Titolo III per le tipologie di intervento e il calcolo ittiogenico.
- k) Sono ammessi e favoriti interventi di ingegneria naturalistica per il miglioramento del corpo idrico, degli invasi lacustri, delle zone di riproduzione e della diversità specifica.
- l) Sono ammesse catture di specie alloctone, anche con l'utilizzo di mezzi non consentiti dalla normativa sulla pesca, in casi di effettiva necessità, ovvero casi in cui ci siano gravi squilibri ecologici della Zona di Protezione, previa Valutazione di Incidenza e autorizzazione da parte dell'Ufficio Attività Ittiche.
- m) Le associazioni, o le cooperative di pescatori professionali, previa convenzione con la Provincia, possono essere utilizzate per le operazioni di recupero, ripopolamento e gestione della fauna ittica.

2. Le “Zone di Frega” (ZF)

- a) Le Zone di Frega sono istituite dalla Provincia, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pescatori, con lo scopo di tutelare la riproduzione della fauna ittica.
- b) Durante il periodo di frega vige il totale divieto di pesca per tutta la fauna ittica.
- c) Durante il periodo di frega sono vietati atti di sommovimento del fondo o altri interventi in alveo, anche in aree esterne alla Zona di Frega, che possono compromettere la schiusa delle uova e l'accrescimento degli avannotti.
- d) Altri eventuali interventi di alterazione dell'alveo e/o di bacini lacustri, naturali o artificiali, modificazioni del regime idrologico indotte da attività antropiche o altre tipologie di opere che possono alterare le dinamiche riproduttive delle specie presenti, devono essere preventivamente concordati con l'Ufficio Attività Ittiche, che può richiedere la Valutazione di Incidenza riguardante l'intervento in oggetto e dare eventuali indicazioni sulle modalità di svolgimento dello stesso.
- e) La Provincia può richiedere una compensazione per i lavori o interventi che modificano la situazione ecologica della Zona di Frega sotto forma di ripopolamenti integrativi, fatta eccezione di interventi di pubblica sicurezza causati da eventi calamitosi, non pianificati, urgenti e non derogabili.
- f) All'interno delle Zone di Frega sono ammesse, solo se espressamente autorizzate, immissioni di specie autoctone atte al ripopolamento, catture a scopo scientifico e di ricerca di specie ittiche, interventi di contenimento di specie alloctone per la ricostituzione degli equilibri biologici ed ecologici.
- g) Nelle Zone di Frega, le attività dei Consorzi di Bonifica, le attività relative a opere di difesa e di rischio idraulico e lavori pubblici in alveo devono essere programmati fuori dai periodi di frega, fatta eccezione per interventi di pubblica sicurezza causati da eventi calamitosi, non pianificati, urgenti e non derogabili, che comunque, necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio Attività Ittiche.
- h) Nelle Zone di Frega sono di norma vietati prelievi o derivazione di acque nel periodo di validità dell'istituto ittico. Sono ammesse deroghe, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Attività Ittiche.

- i) La sottostante Tabella fornisce, a solo titolo indicativo, i periodi di frega per le principali specie ittiche, al di fuori delle Zone di Frega istituite, durante i quali sono da evitare, quando possibile, interventi di alterazione degli habitat acquatici, compatibilmente con le attività antropiche già esistenti e programmate.

Periodi di frega indicativi delle specie ittiche del territorio provinciale				
Mese	Salmonidi	Ciprinidi reofili	Esocidi	Ciprinidi fitofili
Gennaio				
Febbraio				
Marzo				
Aprile				
Maggio				
Giugno				
Luglio				
Agosto				
Settembre				
Ottobre				
Novembre				
Dicembre				

3. Le “Zone a Regolamento Specifico” (ZRS)

- a) Le Zone a Regolamento Specifico istituite dalla Provincia, anche su richiesta di altri enti locali, associazioni di pescatori sportivi o professionali, aziende agricole, hanno lo scopo di promuovere i valori della pesca e della cultura dell’acqua, nonché al concorso dello sviluppo delle aree rurali circostanti.
- b) Le ZRS hanno durata massima di 10 anni e la loro gestione può essere delegata ad un soggetto pubblico o privato, nel rispetto dei “Piani di gestione” approvati dalla Provincia con l’atto di costituzione della ZRS stessa.
- c) I criteri che la Provincia applica per la scelta delle ZRS sono i seguenti:
- privilegiare i tratti dei fiumi collegati ad altre zone di Zone di Protezione e di tutela, al fine di garantire una adeguata fruibilità della risorsa ittica insieme alla sua protezione;
 - presenza di specie di particolare interesse alieutico;
 - zone rurali marginali dell’entroterra con presenza di agriturismi o altre strutture ricettive;

- zone con caratteristiche idonee a creare una sinergia tra l'attività di pesca, l'attività didattico-ambientale e l'attività turistica ed ambientale;
 - zone umide, laghi, lagune, paduli dove si rende necessario intervenire con ripopolamenti per aumentare la pescosità al loro interno, al fine di promuovere lo sviluppo delle aree rurali circostanti;
 - zone attrezzate o attrezzabili per pescatori portatori di handicap;
- d) L'atto di affidamento della gestione di una ZRS, tramite convenzione, deve prevedere uno specifico "Piano di Gestione" nel quale sono individuati:
- durata e confini della zona;
 - eventuali interventi di recupero dell'habitat;
 - attività di monitoraggio della fauna ittica, che dovrà essere eseguita per tutti gli anni di durata della zona;
 - vigilanza;
 - numero massimo giornaliero di pescatori;
 - modalità di accesso;
 - eventuali periodi di interruzione dell'attività di pesca in relazione alla biologia delle specie presenti;
 - regolamento di pesca.
- e) Nelle Zone a Regolamento Specifico sono ammesse, previa autorizzazione della Provincia:
- immissioni di specie autoctone o alloctone facenti parte del patrimonio ittio-faunistico regionale, come indicato nel Piano Ittico Regionale;
 - catture di esemplari da avviare alle pratiche di riproduzione artificiale per la ricostituzione degli equilibri biologici ed ecologici di fiumi e laghi.
- f) Il piano dovrà contenere, quando necessario, misure per l'eradicazione o il controllo delle specie ittiche alloctone presenti.
- g) Il soggetto gestore della ZRS deve fornire entro il 31 Dicembre di ogni anno, una relazione riguardo l'effettuazioni delle attività previste nel Piano di Gestione e le informazioni riguardo la validità della istituzione.
- h) La mancata presentazione della relazione di cui sopra è motivo di cessazione anticipata della convenzione .
- i) Nelle Zone a Regolamento Specifico sono ammesse, secondo le indicazioni del PTC, del Piano Strutturale comunale e del relativo Regolamento Urbanistico, piattaforme e/o piazzole attrezzate per la pesca, anche per i diversamente abili, percorsi turistici, eno-gastronomici e naturalistici.

4. Diritti esclusivi di pesca

- a) Nel territorio provinciale non sono presenti zone soggette a diritto esclusivo di pesca, riconosciute e/o istituite ai sensi della LRT n.7/2005.

5. Uso civico di pesca nella Laguna di Orbetello

- a) Il Piano Ittico Provinciale riconosce l'uso civico di pesca vigente nella Laguna di Orbetello.
- b) La pesca nella laguna di Orbetello è esercitata secondo il Regolamento per gli Usi Civici di Pesca approvato dalla Regione Toscana con Determina dirigenziale n. 4109/1998 e secondo quanto stabilito dagli Atti di competenza comunale.
- c) Per le attività di pesca dilettantistica e/o professionale, per gli attrezzi e per i tempi di pesca, non specificati nel sopra indicato Regolamento o negli Atti comunali, vale la normativa indicata dal seguente PIPR.

Titolo III. INTERVENTI SUI CORPI IDRICI E SALVAGUARDIA DELL'ITTIOFAUNA

Art. 9. Indicazioni per la rinaturalizzazione e il miglioramento dei corsi d'acqua e dei laghi

1. Il Piano Ittico provinciale indica alcuni interventi per il ripristino di idonee condizioni ambientali per la salvaguardia dell'ittiofauna e dell'ecosistema acquatico, quali:
 - a) riduzione dei tagli di vegetazione ripariale;
 - b) favorire i rimboschimenti con specie autoctone lungo le sponde, depauperate dall'intervento antropico;
 - c) riduzione del processo di dilavamento e di trasporto di sedimento che interferiscono con le normali dinamiche riproduttive delle specie ittiche;
 - d) favorire l'andamento sinuoso dell'alveo e le inclinazioni naturali del corpo idrico, e la naturale alternanza di raschi e buche;
 - e) favorire azioni di recupero ambientale, mediante l'organizzazione di giornate di pulizia di tratti di sponda in collaborazione con le Associazioni dei pescatori e altri enti pubblici (scuole, comuni, comunità montane);
 - f) ridurre l'eccessivo prelievo idrico per scopi idropotabili ed irrigui e predisporre un piano di utilizzo delle acque che tuteli quanto più possibile i livelli idrici e l'ittiofauna anche in relazione alla normativa regionale vigente in tema di tutela delle acque;
 - g) migliorare e favorire la realizzazione di scale di risalita per i pesci dei principali bacini idrografici provinciali (fiumi Ombrone, Albegna, Fiora) per evitare di interrompere la funzione di corridoio biologico ittico della rete idrica provinciale.
2. Il PIPR riconosce le Zone di Protezione, le Zone di Frega e le Zone a Regolamento Specifico come aree di particolare sensibilità ambientale, pertanto le autorizzazioni allo scarico che ricadono in tali zone sono sottoposte alla normativa prevista per le aree sensibili dal Piano di tutela delle acque regionale.
3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo precedente devono essere sottoposte a verifica di ammissibilità da parte dell'Ufficio Attività Ittiche.
4. Le captazioni idriche potranno essere concesse dalla Provincia solamente se garantiranno per tutto l'arco dell'anno un costante deflusso minimo vitale del corpo idrico , così come calcolato dall'Autorità di Bacino competente, e una portata adeguata al ciclo biologico dell'ecosistema acquatico.
5. Per le Zone di Protezione, le Zone di Frega, le Zone a Regolamento Specifico e per le aree di particolare pregio ambientale (SIC, SIR, ZPS, Riserve Naturali), si potranno adottare criteri più restrittivi per il calcolo del minimo deflusso vitale, rispetto quanto previsto dai valori di riferimento indicati dall'Autorità di Bacino competente.

Art. 10. Obblighi Ittiogenici

1. Come stabilito dall'art.14, comma 2, 3 e 4, della legge regionale n.7/2005 e dal PIR 2007/2012, la Provincia, in caso di interventi che comportino l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, insieme al rilascio dell'autorizzazione al soggetto operante, prescrive gli obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica.
2. La Provincia può, inoltre, predisporre l'esecuzione di un monitoraggio qualitativo della comunità ittica presente nel tratto interessato, prima e dopo l'esecuzione dei lavori al fine della stima corretta degli obblighi ittiogenici e del calcolo del danno. I costi di detto monitoraggio saranno a carico dell'azienda operante e saranno conteggiati a parte dagli obblighi ittiogenici.
3. L'ambito di applicazione di tale obbligo è limitato alle acque pubbliche di interesse per la pesca individuate dalla regione Toscana in attuazione della LRT n. 7/2005 con Decreto Dirigenziale n.6304 del 21/12/2006 (allegato al presente documento) e ai soggetti pubblici o privati, rappresentati da chiunque intervenga sugli alvei fluviali modificandone il corso, la morfologia o le sponde, anche nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere o stati di fatto preesistenti e di tagli di vegetazione riparia.
4. Il calcolo del valore da definire come Obbligo Ittiogenico viene effettuato dall'Ufficio Attività Ittiche della Provincia, al momento del rilascio dell'autorizzazione di inizio dei lavori, previa presentazione da parte del soggetto operante di apposita relazione e cartografia in scala 1:2000, che descrivano l'intervento da effettuare nel tratto di corpo idrico o bacino lacustre, il periodo di intervento ed eventuali strategie progettuali che riducano l'impatto sulla fauna ittica e l'ambiente acquatico.
5. I criteri per il calcolo ittiogenico sono i seguenti:
 - a) valore di biomassa ittica per unità di superficie (mq) di un determinato corso d'acqua o bacino lacustre, ottenuto da adeguato monitoraggio ittico, svolto prima dell'intervento, nel momento di massima biomassa, in relazione alla comunità ittica presente;
 - b) valore di biomassa ittica media ottenuta viene moltiplicata per il prezzo al kg della specie di riferimento, alla taglia superiore a quella minima di pesca:
 - trota fario per le acque a salmonidi;
 - tinca per le acque a ciprinidi;
 - spigola per le acque salmastre.
 - c) il valore economico di cui al punto b) dovrà essere maggiorato del 50 % se il tratto interessato è caratterizzato dalla presenza di specie ittiche contenute nell'elenco delle specie a rischio di estinzione o meritevoli di tutela;
 - d) una maggiorazione del 30% del valore calcolato al punto b) per gli interventi che ricadono in Zone di Protezione, in Zone di Frega e in Zone a Regolamento Specifico;

- e) la Provincia può richiedere un'ulteriore maggiorazione rispetto a quanto calcolato nei punti precedenti, se il tratto interessato dall'intervento è stato oggetto di attività o progetti pluriennali di recupero e/o gestione della fauna ittica, a compensazione degli investimenti fatti;
 - f) una maggiorazione del 30% del valore calcolato al punto b) per gli interventi svolti durante i periodi di divieto di pesca durante i periodi di frega delle specie ittiche, come indicato nell'Art. 8 comma 2 lettera i) del presente Piano.
6. La Provincia nell'atto di autorizzazione ha facoltà di prescrivere la taglia della specie ittica da immettere e definire il prezzo da utilizzare nel calcolo del valore dell'obbligo ittiogenico.
7. Sono da considerare come obblighi ittiogenici e da aggiungere al calcolo del punto 5 anche le eventuali spese per la cattura e spostamento della fauna ittica in aree non interessate dai lavori stabiliti.

Art. 11. Indicazioni per gli interventi sui corpi idrici e bacini lacustri

1. Attraversamento alveo:
- a) Al fine di limitare il deflusso di sedimenti e l'intorbidamento delle acque è opportuno limitare e possibilmente evitare l'ingresso di mezzi meccanici nell'alveo bagnato.
 - b) Nel caso di lavori che prevedano il continuo attraversamento trasversale del corso d'acqua andrà realizzato un guado provvisorio su tubi da rimuovere ad intervento concluso.
2. Opere longitudinali:
- a) La realizzazione di interventi strutturali lungo le sponde fluviali (es. scarpate, difese spondali) dovrà prevedere preferibilmente l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e la successiva risistemazione a verde delle aree d'intervento mediante l'impiego di essenze vegetali autoctone di cui andrà garantito l'attecchimento, se necessario anche con interventi compensativi negli anni seguenti.
 - b) Nella realizzazione di tali interventi, o comunque ogni qual volta si possa operare su una sola sponda, per limitare l'intorbidamento delle acque si dovrà operare all'asciutto isolando il tratto spondale d'intervento realizzando una pista o arginello provvisorio, garantendo il regolare deflusso idrico nella parte di sezione d'alveo non interessata dai lavori.
 - c) Negli interventi di risagomatura dell'alveo e di smassamento di accumuli ghiaiosi e sedimenti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica, andranno evitati interventi di eccessiva omogeneizzazione dell'ambiente fluviale, favorendo il mantenimento di un letto fluviale possibilmente diversificato con alternanza di zone a diversa profondità (buche e raschi) ed anse in grado di ospitare una buona biodiversità ed i diversi stadi del ciclo biologico della fauna ittica.
3. Opere trasversali:
- a) Gli interventi trasversali, coinvolgendo necessariamente tutta la sezione dell'alveo, vanno eseguiti all'asciutto isolando il tratto di corso d'acqua con due argini provvisori a monte e a valle, mantenendo il deflusso idrico mediante by-pass.

- b) Il prosciugamento del tratto di fiume andrà eseguito ove tecnicamente possibile, tramite laminazione lenta e progressiva, da effettuarsi realizzando un piccolo canale, scavato movimentando il materiale di fondo alveo e avanzando da valle a monte, così da evitare l'intrappolamento della fauna ittica e permetterne lo spontaneo allontanamento. In alternativa si dovrà procedere al recupero della fauna ittica mediante reti o elettropesca.
- c) Nel caso di interventi che compromettano la continuità fluviale, quali nuove briglie o traverse costituenti ostacolo insormontabile agli spostamenti della fauna ittica, andranno previste in progetto opere di mitigazione dell'impatto quali scale o rampe di risalita per i pesci. Il committente dei lavori sarà responsabile della manutenzione di tali impianti e ne dovrà garantire negli anni il corretto funzionamento e l'eventuale monitoraggio, se richiesto al momento del rilascio dell'autorizzazione.
- d) Qualora la realizzazione di tali strutture sia tecnicamente impraticabile il committente dei lavori sarà tenuto a corrispondere annualmente all'Amministrazione Provinciale un indennizzo, quantificato dall'Ufficio Attività Ittiche, pari al valore calcolato come Obbligo Ittiogenico.
- e) Per interventi di manutenzione straordinaria o consolidamento strutturale di briglie e traverse esistenti, l'Ufficio Attività Ittiche valuterà l'opportunità di prescrivere la realizzazione di strutture per la risalita dei pesci.

4. Asciutte:

- a) Negli interventi che prevedono l'asciutta anche temporanea di tratti di corsi d'acqua, laghi o invasi, nei quali non si possa procedere in modo progressivo allo spontaneo allontanamento della fauna ittica come previsto al punto precedente, l'esecutore dovrà provvedere in proprio al recupero dei pesci che andranno traslocati con le dovute precauzioni in tratti lontani dalla zona di intervento o in altri specchi d'acqua e al pagamento degli Obblighi Ittiogenici. Tali operazioni andranno programmate e concordate con l'Ufficio Attività Ittiche della Provincia.

5. Interventi di entità rilevante:

- a) I progetti che prevedano una sostanziale modifica delle caratteristiche del corpo idrico o che comportino la realizzazione di grandi opere come casse di espansione, canali, ecc... , non ricadenti nella casistica per cui sia prevista l'attivazione della procedura di V.I.A., dovranno comunque essere corredati da una relazione d'incidenza sull'ambiente acquatico e la fauna ittica.

6. Tagli vegetazionali:

- a) I tagli effettuati su vegetazione in alveo e sulle sponde andranno eseguiti conformemente alla normativa nazionale, regionale e provinciale e verranno differenziati a seconda che si tratti di corsi idrici regimati e corsi idrici non regimati che hanno mantenuto caratteristiche di naturalità.
- b) In particolare gli interventi dovranno mirare al mantenimento delle condizioni di naturalità dell'ambiente fluviale, privilegiando l'intervento di operatori con motosega all'impiego di mezzi meccanici, che comunque andranno utilizzati preferibilmente dalle sponde.

- c) Andranno possibilmente preferiti i tagli a rotazione per parcelle rispetto ai tagli a raso, in particolare intervenendo in periodi e tratti alterni sulle sponde opposte dello stesso corso d'acqua, laddove la larghezza del corpo idrico sia superiore a 5 metri.
- d) Gli interventi di rimozione delle macrofite acquatiche devono essere effettuati tramite l'uso della barra falciante o di adeguati rastrelli a mano ed evitare interventi che comportino il dragaggio e quindi la rimozione completa degli apparati radicali, oltre all'asportazione della fauna bentonica. Nell'esecuzione di queste operazioni sono da preferire interventi che alternano zone di taglio a zone lasciate intatte (modulo a scacchiera) oppure operando alternativamente sulle due sponde. Nel caso in cui siano presenti popolazioni di tinca e luccio sono da evitare interventi di pulizia in corrispondenza del loro periodo riproduttivo.
- e) Per la riduzione delle macrofite acquatiche si può anche ricorrere alla piantumazione di piante per ridurre l'irraggiamento solare al corpo d'acqua.

Art. 12. Indicazioni generali ai fini dell'esecuzione dei lavori.

1. Tutti gli interventi esposti nell'Art.11 dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi della normativa, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia,
2. Tutte le attività e le operazioni eseguite all'interno degli alvei fluviali o dei bacini in grado di alterare, anche indirettamente, il normale flusso dell'acqua devono essere attuate nel rispetto del mantenimento del Minimo Deflusso Vitale.
3. In tutti i corsi d'acqua del territorio provinciale non possono essere eseguite opere e/o strutture che facciano diminuire la portata al di sotto del Deflusso Minimo Vitale (DMV) o che determinino alterazioni tali da mettere a rischio la fauna ittica.
4. Prima dell'esecuzione dei lavori in alveo deve essere presentata alla Provincia, ufficio competente in ambito ittico, una relazione dettagliata sugli interventi da realizzare correlata dal calcolo del DMV se necessario e l'effetto degli stessi nei confronti della comunità ittica.
5. Gli spostamenti di fauna ittica a seguito di lavori sui corpi idrici devono avvenire all'interno dello stesso bacino idrografico e all'interno della stessa zona ittica omogenea (salmonidi, ciprinidi e acque salmastre).

Titolo IV. PESCA DILETTANTISTICA

Art. 13. Limiti di cattura e divieti temporanei di pesca

1. Il Piano Ittico Provinciale conferma i limiti di cattura, di cui all'Allegato A del Regolamento n.54/R del 22/08/2005, fatta eccezione delle specie ittiche indicate nei punti sottostanti del presente articolo.
2. Il limite massimo di fauna ittica prelevabile al giorno da ciascun pescatore è stabilito in:
 - 1Kg per i laghi e per le zone classificate a ciprinidi;
 - 3 Kg per le zone classificate salmastre, fatta eccezione per gli impianti fissi di pesca autorizzati dalla Provincia;
 - nelle acque classificate a salmonidi è permesso il prelievo delle sole trote secondo i limiti stabiliti dal presente articolo.
3. Per la pesca al "latterino o crognolo" nelle acque interne la pesca è vietata dal 1°Aprile al 30 Settembre, al fine di consentirne la riproduzione, come previsto nell'art.2 comma 6 del Regolamento di Attuazione della LRT n.7/2005 n. 54/R.
4. La pesca alla cheppia (*Alosa fallax*), durante la fase di risalita in acque dolci, è permessa solamente con l'uso di esche artificiali (spinning o a mosca) munite di un solo amo privo di ardiglione. Nel caso della pesca a mosca, la lenza non può essere dotata di più di una mosca artificiale.
5. Tutti gli esemplari di cheppia, catturati, con qualunque tecnica di pesca, incluso retoni e bilancioni, devono essere prontamente liberati e rilasciati in acqua.
6. Nelle acque salmastre con presenza di specie ittiche marine, o comunque in tutti i tratti terminali dei corsi d'acqua con sbocco al mare, è prevista la possibilità di emanare ordinanze straordinarie di fermo pesca da parte della Provincia qualora si verificano condizioni particolari dovuti ad eventi imprevedibili.
7. Il limite di cattura per i soggetti adulti di anguilla è definito nella misura minima di 35 cm e massima di cm 60 al fine di garantire un adeguato ritorno a mare delle anguille argentine.
8. La pesca al luccio è consentita solamente con esche artificiali dotate di un solo amo privo di ardiglione e sono vietate le esche siliconiche. Tutti gli esemplari catturati devono essere prontamente liberati e rilasciati in acqua.
9. Nelle acque a salmonidi, il limite di cattura giornaliero della trota è fissato in 3 capi con misura minima di cm 22 e massima di cm 40 e la pesca è vietata a tutte le specie ittiche, dal lunedì successivo alla prima domenica di Ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di Febbraio, ad esclusione delle ZRS se presenti e se previste dal loro Regolamento.
10. La pesca nelle acque a salmonidi deve essere esercitata senza ardiglione.
11. E' vietato l'uso delle larve di mosca carnaria (bigattino) nelle acque di foce e salmastre su tutto il territorio provinciale.
12. È vietato trattenere esemplari di barbo canino, barbo tiberino e cavedano etrusco per tutto il corso dell'anno. Gli esemplari catturati devono essere prontamente liberati e rilasciati in acqua.

13. È vietato trattenere esemplari di tinca per tutto il corso dell'anno. Gli esemplari catturati devono essere prontamente liberati e rilasciati in acqua.
14. È vietato trattenere esemplari di storione per tutto il corso dell'anno. Gli esemplari catturati devono essere prontamente liberati e rilasciati in acqua.
15. È vietato trattenere esemplari di lampreda di mare (*Petromyzon marinus*) per tutto il corso dell'anno. Gli esemplari catturati devono essere prontamente liberati e rilasciati in acqua.
16. La pesca al gambero di fiume (*Austropotamobius* sp.) e al granchio di fiume (*Potamon fluviatilis*) è vietata durante tutto il corso dell'anno. Gli esemplari catturati devono essere prontamente liberati e rilasciati in acqua.
17. La pesca alla carpa è consentita con misura minima di 35 cm e massima di 70. E' fatto divieto di pesca dal 1° maggio al 30 giugno.
18. La pesca alla spigola è consentita con un limite di cattura giornaliero fissato a 3 capi con misura minima di 40 cm e misura massima di 80 cm.
19. Le specie alloctone ad esclusione di carpa, trota iridea, persico trota e persico reale, non concorrono alla formazione dei quantitativi giornalieri di pesca. E' fatta deroga quando il peso viene superato a causa dell'ultimo esemplare catturato.
20. E' stabilito dal presente PIPR il divieto di pesca dalle arcate dei ponti, dalle idrovore, e da altri manufatti di pubblica utilità. La postazione di pesca dovrà essere ubicata a 30 metri da tali strutture.
21. E' vietata la pesca sportiva e professionale nei tratti fluviali rilasciati in concessione per ormeggi di imbarcazioni.
22. E' fatto divieto di catturare i seguenti anfibi: *Salamandrina perspicillata*, *Triturus alpestris*, *Triturus carnifex*, *Bombina pachypus*, *Bufo viridis*, *Discoglossus sardus*, *Rana Italica*, *Rana dalmatina* in quanto Anfibi di interesse conservazionistico, alcuni dei quali utilizzati per l'individuazione di nuovi SIC e SIR e comunque presenti nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Art.14. Pesca da natante, con Belly boat e KayaK

1. Pesca con natante

- a) Per natante si intende una struttura galleggiante utilizzata per la pesca, manovrata a remi, in grado di effettuare spostamenti guidati, idonea al trasporto di più di una persona.
- b) La struttura galleggiante deve essere utilizzata ai soli fini della pesca dilettantistica.
- c) La pesca da natante è consentita:
 - sul fiume Bruna, nel tratto compreso dal ponte Giorgini al limite della Riserva Naturale Provinciale della Diaccia Botrona ad eccezione del tratto compreso tra Ponte Giorgini e il tratto concesso per ormeggi verso monte, dove la pesca è vietata dal 1 maggio al 30 settembre;

- sul fiume Albegna, nel tratto compreso dal ponte della ferrovia fino all'altezza del canale Fibbia, escludendo comunque l'eventuale tratto di fiume che venga sottoposto a concessione per ormeggi, dove la pesca da natante è vietata nel periodo 1°m aggio al 30 settembre.
- d) In detti tratti e limitatamente ad essi, la pesca sportiva da natante manovrato a remi, è consentita con le seguenti indicazioni:
- dal sorgere del sole fino alle 24.00;
 - sopra il natante è consentito l'uso di fonti luminose purchè di colorazione rossa o verde;
 - in caso di utilizzo della bilancella, il lato della stessa non può superare i mt. 3 ed il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 10;
 - deve essere osservata una distanza minima di rispetto tra natanti di mt. 30.

2. Pesca con Belly boat e Kayak

- a) L'uso del Belly Boat e Kayak o strutture simili, quindi adibiti al trasporto di una sola persona, è consentito nei laghi e in corpi idrici, o tratti di essi, opportunamente individuati dalla Provincia successivamente all'approvazione del Piano medesimo. Il Belly Boat è permesso solamente con il sistema di coppia ed è obbligatorio indossare il giubbotto salvagente ed essere dotati di un fischietto per segnalare eventuali difficoltà e utilizzare attrezzature a norma con le leggi vigenti in tema di sicurezza.

Art.15. Impianti fissi di pesca

1. Indirizzi generali

- a) Il Piano Ittico Provinciale definisce due distinte tipologie di impianti fissi di pesca:
- i "Retoni" la cui dimensione della rete non supera i mt. 15,00 x 15,00;
 - i "Bilancioni" la cui dimensione della rete non supera i mt. 5,00x 5,00.
- b) Entrambe le tipologie di impianto sono concesse ed autorizzate dalla Provincia e sono ammissibili nelle acque interne classificate come "Zona di foce o acque salmastre".
- c) Il rilascio della concessione, di durata sessennale, e l'uso degli impianti fissi di pesca è consentito:
- ai possessori di licenza B
 - ai pescatori con licenza A limitatamente ai corpi idrici in cui è stata permessa la pesca a scopo professionale.
- d) Alla scadenza della concessione, la postazione tornerà libera da vincoli e dovrà essere ripresentata una nuova domanda per l'impianto fisso di pesca.
- e) La domanda di concessione, da presentare all'Ufficio Attività Ittiche entro il 28/02 di ogni anno, deve contenere:
- la tipologia di impianto, le dimensioni della rete,
 - il numero di pescatori fruitori dell'impianto,
 - l'ubicazione dell'impianto indicando foglio e particella catastale,
 - l'attestazione di pagamento della licenza di tipo B o di tipo A,

- l'autorizzazione del proprietario dei terreni sui quali si richiede l'impianto , qualora il sito di impianto non si trovi in area demaniale. In questo ultimo caso l'Ufficio Attività Ittiche dovrà acquisire il parere del Servizio Demanio Idrico relativamente allo sfruttamento del suolo demaniale.
- f) Le assegnazioni delle postazioni di pesca ammesse, verificata la disponibilità dei posti relativamente ai vari corsi d'acqua, vengono stabilite sulla base della data di arrivo della istanza completa di ogni allegato agli uffici preposti, presso la Provincia.
- g) Per l'impianto fisso a bilancione (5x5) non è ammessa la realizzazione del capanno di servizio.
- h) Il rilascio della concessione demaniale, dove possibile, prevede l'uso da parte del concessionario di un area di servizio, retrostante il punto di impianto, rispettivamente di:
- massimo 1000 mq per l'impianto a "Retone", con larghezza massima sul fronte acqua di 50 m e profondità massima di 20 m;
 - massimo 100 mq per l'impianto a "Bilancione", con larghezza massima sul fronte acqua di 10 m e profondità massima di 10 m.
- i) La realizzazione di un capanno di servizio per la struttura del "retone", per uso esclusivo di pesca, può essere realizzato solamente all'interno dell'area in concessione se autorizzato dal Comune territorialmente competente secondo le disposizioni urbanistico-edilizie dello stesso. Il concessionario deve dare comunicazione alla Provincia, Ufficio Attività Ittiche, della richiesta del permesso a costruire inviata al Comune e copia dell'autorizzazione stessa, una volta rilasciata. Il capanno è concesso esclusivamente per il periodo di validità della concessione. Alla scadenza della stessa, la postazione tornerà libera da vincoli e il concessionario uscente dovrà nuovamente ripresentare domanda per una nuova concessione dell'impianto fisso.
- j) Entrambe le tipologie di impianto fisso sono vietate nei tratti dei corsi d'acqua inferiori ai otto mt. di larghezza e comunque durante la pesca non possono occupare oltre i 2/3 del corso d'acqua.
- k) E' consentito l'uso del "bilancione" solo con maglie di lato non inferiore a mm.10, nel fondo della rete dell'impianto fisso è consentito l'applicazione di un altro quadrato di rete, non superiore a metri due, con maglie di lato non inferiori a mm 6.
- l) E' consentito l'uso del "retone" con maglie di lato non inferiore a mm 24. Nel fondo della rete è consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete di lato non superiore a m. 6 con maglie non inferiori a mm.12. All'interno di questo quadrato di m.6 è consentita l'applicazione di una rete di lato non superiore a metri 2 e con maglie di lato non inferiore a mm 6. I concessionari di impianti fissi hanno tempo 3 mesi dalla data di approvazione del PIPR per adeguare le reti alle misure sopra indicate.
- m) Durante l'uso dell'impianto fisso di pesca e nei giorni precedenti è proibita ogni forma di pasturazione.
- n) Durante il periodo dal 1° di Febbraio al 30 di Maggio è fatto obbligo di abbassare nuovamente il "retone" o "bilancione" se la maggior parte del pescato è rappresentato da esemplari adulti di cheppia (*Alosa fallax*) in migrazione riproduttiva o da novellame di cheppia, per permettere la liberazione del pesce senza essere manipolato
- o) Il novellame di cheppia deve essere immediatamente rilasciato.
- p) I documenti di autorizzazione delle eventuali attrezzature e dell'impianto fisso di pesca devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza.

- q) Nei tratti dei corsi d'acqua navigabili, secondo le vigenti leggi, le postazioni da pesca non devono essere da impedimento alla "navigabilità", né per tutti i corsi d'acqua, collocarsi sulle opere idrauliche di difesa del suolo ed essere di ostacolo alla loro manutenzione.
- r) Le distanze, misurate dai "termini", fronte acqua, dell'area concessionata, sono:
- tra bilancione e bilancione non inferiore a m 30
 - tra retone e retone non inferiore a m 200
 - tra retone e bilancione non inferiore a m 100
 - le sopra indicate distanze non si applicano agli impianti fissi in concessione prima dell'approvazione del presente piano ittico.
- s) I titolari delle autorizzazioni provvedono alla raccolta dei dati relativi al pescato (tempi, specie, quantitativi etc...) secondo le schede predisposte dal competente ufficio della Provincia. Le schede devono essere trasmesse ogni semestre alla Provincia e comunque entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, pena la sospensione dell'uso dell'impianto fisso per 6 mesi, pur pagando l'onere concessorio annuale.
- t) E' fatto divieto di commercializzare il pescato per i possessori di licenza di tipo B. La vendita del pescato è permessa ai titolari di licenza di pesca professionale in possesso di una concessione di impianto fisso di pesca.
- u) L'esercizio della pesca nelle acque salmastre non è soggetto a limiti di orario, escluse eventuali prescrizioni degli uffici competenti per la tutela della risorsa ittica o per motivi di pubblica sicurezza.
- v) Il limite giornaliero di pesce pescato mediante impianto fisso è di Kg 5 per i possessori di licenza B e di Kg 8 per i possessori di licenza A. I quantitativi sono da intendersi per impianto fisso. Le specie alloctone non concorrono alla formazione dei suddetti quantitativi di peso. I pesci trattenuti devono essere collocati in un sacchetto dove è riportata la data del giorno di pesca e devono essere facilmente controllabili da parte degli organi di vigilanza.
- w) Per quanto riguarda le misure minime e i divieti e i limiti temporali di pesca delle specie ittiche si applica quanto previsto nella LRT n.7/2005 ed in particolare nell'Allegato A del Regolamento di attuazione n.54/R e quanto stabilito all'art. 13 del presente PIPR. I pesce catturati, se non possono essere trattenuti, devono essere rilasciati con le dovute attenzioni e nelle migliori condizioni possibili.

2. Comportamenti e obblighi del concessionario

- a) Gli impianti fissi possono essere attrezzati di carrucola e cavi di ancoraggio.
- b) E' fatto divieto, da parte del concessionario, di realizzare ex novo strade e parcheggi.
- c) E' altresì vietata qualsiasi forma di recinzione.
- d) Le aree in uso, di 1000 mq o 100 mq, devono essere delimitate, ad opera del concessionario, da termini di legno, posti ai vertici dei lati dell'area medesima da cui si misurano le distanze tra i singoli impianti di cui all'art.15 paragrafo 1 lettera q).
- e) Il concessionario deve apporre sul terreno apposita segnaletica indicante gli estremi della concessione e la tipologia di licenza di pesca (ricreativa o professionale).
- f) Gli argini demaniali con funzione di difesa idraulica non possono essere intaccati, gli eventuali passaggi di accesso dovranno essere realizzati in modo da non comprometterne la consistenza ed il profilo.

- g) Ogni rifiuto dovrà essere immesso in contenitori appositi e tempestivamente asportato a cura del titolare del capanno stesso alla fine di ogni giornata di pesca.
- h) Per la realizzazione dei capanni e dei manufatti accessori, così come ai fini del loro utilizzo, è vietato:
- modificare l'andamento naturale del terreno e/o realizzare pavimentazioni comunque conformate.
 - abbattere alberi ad alto fusto ancorché non adulti e/o modificare la flora spontanea esistente con l'impianto di essenze arboree non autoctone o comunque non appartenenti alla flora tipica locale.
- i) Il concessionario deve dare comunicazione alla Provincia, Ufficio Attività Ittiche, della richiesta del permesso a costruire inviata al Comune e successiva copia dell'autorizzazione o del diniego di fine istruttoria.
- j) Per tutelare l'habitat circostante delle zone umide e dei corsi d'acqua è vietato:
- allevare, sia allo stato libero che in stie o recinti, polli, anatre, conigli e altri animali da cortile, i quali alterano la vegetazione dei dossi e delle rive e compromettono le possibilità di nidificazione e sosta agli uccelli selvatici;
 - realizzare nuovi posti di pesca non autorizzati dalla Provincia, mediante sfalcio, taglio, potatura e asportazione della vegetazione ripariale e acquatica;

3. Parametri dimensionali e modalità costruttive dei capanni da pesca

- a) Il capanno da pesca è una struttura temporanea, strettamente correlata nella durata alla persistenza del titolo concessorio del terreno sul quale è attiva l'autorizzazione dell'impianto fisso di pesca.
- b) Il capanno di legno è appoggiato al suolo, senza fondazione e privo di qualunque impianto (elettrico, idrico, gas, ect) e realizzato secondo tecniche di ingegneria naturalistica che, pur garantendone la resistenza e la sicurezza anche in condizioni critiche, riducano al minimo l'impatto ambientale delle strutture stesse.
- c) L'uso del capanno è finalizzato alla sola ed esclusiva attività di pesca, è vietato l'utilizzo ad altri fini anche a carattere temporaneo.
- d) Ai fini dell'applicazione dei criteri e degli indirizzi del presente regolamento, il capanno da pesca è costituito dai seguenti elementi:
- piattaforma di sostegno: costituisce il piano di calpestio e non deve eccedere la superficie di 20 mq. Può essere ancorata al terreno mediante pali battuti in legno, o secondo altre tecnologie di ingegneria naturalistica,
 - corpo del capanno: è rappresentato dallo spazio coperto da adibire al ricovero di persone durante l'esercizio della pesca ed al ricovero degli attrezzi necessari allo svolgimento della stessa. E' costituito da quattro pareti perimetrali con copertura ad una o due falde anche in canna palustre, per una superficie totale di mq. 12, ad esclusione dello spazio tecnico dell'attrezzatura elettrica necessaria per il funzionamento del retone . L'altezza calcolata all'imposta della copertura non dovrà eccedere i m. 2.20 riferiti al piano di calpestio.
 - spazi esterni coperti: rappresentano una appendice esterna al ricovero di persone durante l'esercizio della pesca; possono interessare una superficie di calpestio max di mq. 3 e devono essere lasciati liberi almeno 3 lati.
- e) Il Comune territorialmente competente ha facoltà di modificare in termini restrittivi le prescrizioni sopra indicate.

4. La concessione dell'impianto fisso

- a) La concessione avrà una durata massima di sei anni rinnovabile. Tale concessione è rilasciata dall'ufficio pesca della Provincia. Per il rinnovo è necessario presentare nuova istanza entro tre mesi prima della scadenza della concessione medesima.
- b) La concessione è a titolo oneroso. Il canone annuale con i relativi aggiornamenti ISTAT viene determinato dall'ufficio Demanio Idrico della Provincia.
- c) L'autorizzazione all'esercizio della pesca con strutture fisse viene revocata qualora non vengano rispettate le disposizioni di cui al presente regolamento e della normativa vigente e qualora si verificano particolari eventi o situazioni ambientali.

Art. 16. Pesca di carp-fishing

1. L'attività di carp-fishing è consentita, senza limiti di tempo ad esclusione di zone di particolare pregio ambientale o soggette a regolamentazione da parte di altri Enti pubblici, solamente nei corsi d'acqua, laghi e invasi artificiali classificati come zone ciprinicole.
2. E' ammessa l'istituzione di zone a regolamento specifico destinate esclusivamente a carp-fishing, nei modi e nelle indicazioni disposte nell'art. 10 del Regolamento di attuazione n.54/R della LRT n.7/2005.
3. Durante la pesca notturna al carp-fishing vige l'obbligo del rilascio immediato delle carpe catturate ed è vietato l'uso del carp-sac.
4. E' obbligatorio l'uso del materassino durante le fasi di slamatura delle carpe.
5. Durante la pesca al carp-fishing viene stabilito in kg 2 per pescatore il peso massimo di esche che possono essere utilizzate per la pasturazione giornaliera e in kg 1 quello per la pasturazione preventiva.

Art. 17. Campi Gara

1. I campi gara temporanei e permanenti sono istituiti dalla Provincia, anche su segnalazione della Associazioni di pescatori riconosciute a livello nazionale o regionale, in accordo con i Comuni territorialmente competenti.
2. Per l'individuazione di campi gara idonei all'attività di pesca e alla salvaguardia della risorsa ittica, il PIPR individua i seguenti criteri:
 - a) sostenibilità della risorsa ittica all'attività di pesca;
 - b) buone condizioni idriche, adeguata a sostenere l'impatto delle gare di pesca;
 - c) facilità di accesso alle sponde;
3. Il campo gara istituito ha validità di 6 anni, rinnovabile e quando non utilizzato per le gare è lasciato libero alla pesca.
4. La gestione del campo gara può essere affidata alle Associazioni di pescatori, ai Comuni o a Società miste pubblico/private senza finalità di lucro, anche tramite bando emesso dalla Provincia, con la stipula

di una convenzione e con l'approvazione di un regolamento del campo gara, da parte dell'Ufficio Attività Ittiche.

5. Qualora al Bando di affidamento della gestione del campo di gara, partecipino più soggetti, la Provincia valuterà:
 - a) Presentazione di una proposta articolata caratterizzata da attività di pesca e di tutela ambientale per il periodo di affidamento;
 - b) Valutazione di altre esperienze di gestione di campi gara;
 - c) Assenza di richiami notificati da parte del Servizio di Polizia Provinciale;
 - d) Presentazione di un piano di vigilanza adeguato all'ampiezza del campo di gara e alle attività programmate.
6. Il regolamento di gara allegato alla proposta di gestione deve contenere:
 - a) la descrizione e la lunghezza del tratto di corpo idrico interessato;
 - b) cartografia in scala 1:10.000 con individuazione dei vincoli ambientali presenti;
 - c) il responsabile del campo gara;
 - d) i tempi e i modi (limiti di pasturazione, esche consentite, ect.) di svolgimento delle gare;
 - e) le aree temporanee adibite a parcheggio durante il periodo di gara;
 - f) il numero di gare nell'anno;
 - g) il numero massimo di partecipanti per gara;
 - h) la descrizione della manutenzione ordinaria e straordinaria del campo gara;
 - i) le modalità di tabellazione del campo gara;
 - j) un piano dettagliato delle emergenze;
 - k) individuazione degli appostamenti di pesca;
 - l) gli eventuali motivi di revoca o sospensione;
 - m) un piano di monitoraggio della qualità ambientale e dello stato della comunità ittica da eseguirsi a cadenza almeno semestrale e nel periodo di maggiore criticità ambientale;
 - n) ogni altra caratteristica e indicazione legata al tipo di gare di pesca sportiva realizzate.
7. I pescatori che partecipano alle gare o usufruiscono del campo gara devono essere in possesso di regolare licenza di pesca per acque interne di tipo B, C, o D.
8. E' fatto divieto di effettuare ripopolamenti ittici, salvo richiesta alla Provincia ufficio pesca, che valuterà, di volta in volta, l'intervento con rilascio di autorizzazione o di diniego.

Art. 18. Invasi e impianti di pesca a pagamento

1. Il richiedente l'attività di pesca a pagamento, in lago nuovo o già esistente, deve presentare all'ufficio pesca, un "Piano di Gestione", in cui viene descritto:
 - a) le specie ittiche da immettere nel lago o invaso;
 - b) la densità degli individui esistenti, il quantitativo previsto per l'immissione;
 - c) le esche utilizzabili;
 - d) le infrastrutturazione dell'area mediante realizzazione di percorsi, anche fruibili da persone disabili;

- e) le indicazioni riguardo alle misure per il controllo delle acque e del sedimento;
 - f) le modalità di approvvigionamento e di ricambio delle acque.
2. Le specie ittiche da immettere a scopo di ripopolamento vengono autorizzate dalla Provincia anche sulla base delle proposte progettuali presentate dal titolare dell'impianto.
 3. Nel caso in cui l'impianto sia in diretto contatto con il corso d'acqua, devono essere individuate tutte le misure per il controllo della diffusione incontrollata delle specie presenti come griglie o saracinesche o altre strutture idonee.
 4. Per gli invasi o laghetti ubicati all'interno di SIC, SIR, e ZPS, devono essere presentate specifiche "relazioni di incidenza" ai sensi della LRT n. 56/00 e DPR 120/2003 e loro aggiornamenti, sulle influenze che detti impianti esercitano sui corsi d'acqua o direttamente sull'ambiente ed il rischio derivante dalla fuoriuscita di specie da detti invasi nelle aree circostanti. Da tali relazioni devono scaturire le proposte di misure di salvaguardia finalizzate a limitarne l'impatto. Tali misure saranno realizzate previa autorizzazione degli enti competenti.
 5. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare i prodotti vivi. I titolari del laghetto devono dotarsi di opportuna area per la soppressione della fauna ittica pescata, in modo eticamente compatibile con il benessere animale.

Titolo V. PESCA PROFESSIONALE

Art.19. Imprenditore ittico, attrezzi di pesca, limiti di cattura e divieti

1. L'imprenditore ittico è quella persona fisica o giuridica che esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a questa connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici, ai sensi del Decreto legislativo n.154/2004.
2. L'imprenditore ittico che esercita la pesca professionale in acque interne, deve essere in possesso della licenza annuale di tipo A, regolarmente convalidata ai sensi della LRT n.7/2005.
3. La licenza viene rilasciata dalla Provincia di residenza del richiedente, nel caso di società è intesa la Provincia dove la stessa è registrata, tramite un'autorizzazione e la successiva iscrizione all'elenco provinciale degli imprenditori ittici in acque interne valido per 3 anni.
4. La richiesta deve contenere la dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa ittica o la dimostrazione di essere socio di una cooperativa ittica o di essere assunto a tempo determinato o indeterminato presso una impresa ittica.
5. Il pescatore professionale è tenuto ad inviare semestralmente i dati del pescato tramite l'invio delle schede tecniche predisposte dalla Provincia, pena la sospensione della licenza di pesca e dell'attività connessa.
6. Per quanto riguarda le attività di pescaturismo e ittiturismo collegate alla pesca professionale si fa riferimento alla LRT n.66/2005 e alla LRT n.56/2009 e sue modificazioni.
7. Sono ammessi i seguenti attrezzi di pesca:
 - a) cogolli con o senza ali con lunghezza massima (profondità) di metri 4 e lunghezza massima delle ali di metri 3, con la rete di maglia non inferiore a millimetri 10.
 - b) nasse o bertavelli con rete di maglia non inferiore a millimetri 10;
 - c) volantini per la cattura esclusiva del latterino nei mesi invernali;
 - d) coppo o retino con maglia non inferiore a 3 millimetri, per la sola cattura di novellame da destinare per attività di acquacoltura;
 - e) trattina di lunghezza massima di m. 15 con maglia di 3 mm per la sola cattura del novellame di specie eurialine da destinare al ripopolamento, all'acquacoltura e alla cattura delle gambusie destinate allo lotta biologica dei culicidi;
 - f) tramaglio e reti da imbrocco di lunghezza non superiore a m. 100 e con maglie non inferiori a mm. 50. Tramagli e reti da imbrocco non possono occupare più dei 2/3 della sezione del fiume.
 - g) "bilancioni" e "retoni" secondo quanto stabilito nell'art. 15 del presente Piano;
8. Tutti gli strumenti impiegati per la pesca professionale devono essere dotati di opportuna targa di riconoscimento riportante i dati anagrafici del pescatore professionale con l'indirizzo fiscale.

9. Per la pesca al “latterino o crognolo” nelle acque interne la pesca è vietata dal 1° aprile al 30 settembre, al fine di consentirne la riproduzione.
10. La pesca professionale potrà essere utilizzata per la riduzione di specie alloctone, invasive e in competizione con le specie autoctone di rilevanza ambientale, nei modi e nei tempi autorizzati preventivamente dalla Provincia.
11. Nei corsi d’acqua con risalita di specie ittiche marine, o comunque in tutti i tratti terminali dei corsi d’acqua con sbocco al mare, è prevista la possibilità di emanare ordinanze straordinarie di fermo pesca da parte della Provincia qualora si verificano condizioni particolari di necessità di tutela della comunità ittica o di riduzione del prelievo.
12. La pesca professionale per il prelievo degli stadi giovanili dell’anguilla è sospesa fino all’entrata in vigore delle disposizioni del Piano nazionale di Gestione dell’Anguilla e del Piano di Gestione locale, secondo quanto disposto dal Reg. CE 1100/2007.
13. La pesca professionale è consentita solamente alle seguenti specie per una lunghezza dei soggetti misurate dall’apice del muso fino alla estremità della pinna caudale e per i relativi periodi:
 - latterino o crognolo – nessuna dimensione - divieto di pesca dal 1° aprile al 30 settembre;
 - carpa: minima cm 35, massima cm 70 - divieto di pesca dal 1° maggio al 30 giugno;
 - anguilla: minima cm 35 e massima cm 60;
 - cefalo o muggine: minima cm 20;
 - sogliola e rombo: minima cm 25;
 - spigola : minima cm 40, massima cm 80;
 - orata e ombrina: minima cm 25;
 - gambusia limitatamente allo scopo di riduzione dei culicidi.
14. Tutti gli esemplari non appartenenti alle specie elencate devono essere rilasciati, fatta eccezione delle specie alloctone, con esclusione di quelle considerate parte del patrimonio ittico regionale (carpa, trota iridea, salmerino di fonte, temolo, gambusia, persico trota e persico reale).
15. Nelle acque classificate a ciprinidi, dove è prevalente la presenza delle specie alloctone, è permesso l’uso delle nasse o bertovelli con maglia non inferiore a mm 10 per la cattura del gambero della Louisiana e del pesce gatto (*Ictalurus sp.*), previa presentazione di richiesta specifica all’ufficio pesca della Provincia per la relativa autorizzazione e modalità consentite.
16. La pesca professionale è vietata nelle zone di frega istituite dalla Provincia, salvo particolari deroghe rilasciate dalla stessa.

Art. 20. Corpi idrici e regolamentazione per la pesca professionale

1. I corpi idrici ammessi all’esercizio della pesca professionale in acque interne e la relativa regolamentazione all’attività di pesca, fatte salve le limitazioni dovute ad altra normativa di competenza di altri Enti, sono indicati nell’elenco sottostante.

Canale Molla

- a) confini: tratto compreso tra il Podere Cernaia fino al punto di incontro con la Riserva della Diaccia Botrona;
- b) attrezzi consentiti per pescatore: cogolli con o senza ali in numero massimo di 5, la distanza tra un cogollo e l'altro, o dai punti più estremi delle ali, non deve essere inferiore a metri 50; nasse o bertovelli nel numero massimo di 20; coppo o retino.

Fiume Ombrone

- a) confini: tratto compreso tra il ponte della SP n.154, in corrispondenza della città di Grosseto e il confine del Parco della Maremma;
- b) attrezzi consentiti per pescatore: cogolli con o senza ali in numero massimo di 10, la distanza tra un cogollo e l'altro, o dai punti più estremi delle ali, non deve essere inferiore a metri 50; nasse o bertovelli nel numero massimo di 30; coppo o retino.

Fiume Bruna

- a) confini: tratto compreso tra ponte Giorgini e il confine con la Riserva Naturale della Diaccia Botrona, ad eccezione del tratto compreso tra Ponte Giorgini e il tratto concesso per ormeggi verso monte, dove la pesca è vietata dal 1 maggio al 30 settembre a causa della presenza degli ormeggi per imbarcazioni;
- b) attrezzi consentiti per pescatore: cogolli con o senza ali in numero massimo di 5, la distanza tra un cogollo e l'altro, o dai punti più estremi delle ali, non deve essere inferiore a metri 50; nasse o bertovelli nel numero massimo di 20; un coppo o un retino; una trattina; tramagli e rete da imbrocco, nel numero complessivo massimo di 3, posti ad una distanza minima di 150 metri l'uno dall'altro.

Fiume Albegna

- a) confini: tratto compreso da 50 metri a monte del canale di Fibbia al ponte della linea ferroviaria Grosseto-Roma;
 - b) attrezzi consentiti: cogolli con o senza ali in numero massimo di 5, la distanza tra un cogollo e l'altro, o dai punti più estremi delle ali, non deve essere inferiore a metri 50; nasse o bertovelli nel numero massimo di 20; un coppo o un retino; una trattina; tramagli e rete da imbrocco, nel numero complessivo massimo di 3, posti ad una distanza minima di 150 metri l'uno dall'altro, fatta eccezione del periodo dal 01/03 al 30/06 quando il loro uso è vietato per la tutela della cheppia.
2. La pesca professionale è vietata in tutte le rimanenti acque, ad eccezione della pesca alla Gambusia previo rilascio di autorizzazione da parte della Provincia secondo quanto previsto all'art. 3 del presente PIPR.
 3. In generale nei corpi idrici destinati alla pesca professionale che potranno essere destinati alla concessione di ormeggi per le barche, la pesca professionale è vietata dal 1 maggio al 30 settembre.

4. L'attività di pesca professionale nei corpi idrici autorizzati (comma 1 art. 20) è permessa con le seguenti modalità di tempo e orari:

- per ciascun tratto fluviale autorizzato è permessa la pesca di non più di 1 pescatore professionale al giorno;
- la pesca professionale è permessa esclusivamente nelle giornate di lunedì e giovedì;
- l'accesso alle zone di pesca è consentito previa prenotazione presso la Provincia Ufficio Attività Ittiche da effettuare almeno 10 gg prima della giornata richiesta;
- al momento del ritiro del permesso, sarà consegnato un apposito questionario da compilare, in merito alle specie catturate e quantità, da consegnare prima della successiva richiesta di permesso;
- al momento del ritiro del permesso deve essere indicato l'orario di calata e di recupero di tramagli e reti da imbrocco in modo tale da permettere un adeguato controllo da parte degli Uffici competenti. Tramagli e reti non possono rimanere in pesca per un periodo superiore alle 6 ore e possono essere utilizzati solo una volta per ciascun turno di pesca.
- La presenza dei tramagli e delle reti da imbrocco deve essere segnalata con boe, chiaramente visibili da una distanza di almeno 50 metri.
- gli attrezzi fissi di pesca (cogolli, nasse e bertovelli) possono essere lasciati in pesca fino ad un massimo di 36 ore. E' quindi permesso il recupero di detti attrezzi il giorno successivo alla loro posa in acqua. Durante il loro recupero è vietata ogni attività di pesca.

Art. 21 Criteri per il rilascio di concessioni per piscicoltura.

1. Il PIPR ammette la concessione di tratti di corpi idrici con le finalità di acquacoltura estensiva e pesca professionale, fatti salvi i pareri di altri Enti.
2. La concessione può essere concessa solamente in acque salmastre o stagni costieri ed è vietate nelle acque dolci.
3. La concessione è rilasciata dalla Provincia ufficio pesca, tramite atto di autorizzazione e stipula di una convenzione tra le parti che stabilisca:
 - a) il tratto di corpo idrico interessato;
 - b) la durata della concessione, e comunque non superiore a dieci anni;
 - c) le modalità di svolgimento dell'attività produttiva;
 - d) i mezzi consentiti per lo svolgimento dell'attività;
 - e) le specie ittiche interessate;
 - f) la gestione zootecnica dell'impianto di piscicoltura;
 - g) i monitoraggi sulla qualità delle acque nel sito dove è svolta l'acquacoltura.

4. Il concessionario deve alla fine di ogni anno trasmettere i dati relativi all'attività svolta nell'anno precedente , pena la decadenza della concessione.
5. L'attività è concessa con il pagamento di un canone ricognitorio versato annualmente, che potrà essere aggiornato dall'ufficio Demanio Idrico sulla base degli aggiornamenti ISTAT. La Provincia potrà valutare la possibilità di tramutare il valore del canone in obbligo ittiogenico.
6. Non è ammessa l'attività di itticultura intensiva, in quanto incompatibile con gli obiettivi di conservazione della risorsa idrica e dell'ecosistema acquatico.
7. Con esclusione delle pertinenze demaniali di sponda, la concessione consente la sola collocazione di attrezzature mobili galleggianti o sommerse per la pesca o il controllo parziale o totale della fauna ittica e dei loro ancoraggi. Attrezzature che si rendessero necessarie sulle sponde sono soggette a concessione della Provincia e comunque amovibili e precarie, ben inserite nel contesto territoriale.
8. E' vietato qualsiasi eventuale approvvigionamento d'acqua attraverso la realizzazione di nuovi pozzi e la realizzazione di manufatti di qualsiasi genere.
9. Sul corpo idrico concesso non sono comunque ammessi scavi, sbancamenti, ampliamenti o manufatti in muratura; eventuali opere di consolidamento sono da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzando esclusivamente materiale vegetale autoctono e legname, saranno ammesse solo nello stretto necessario per assicurare la stabilità delle sponde e comunque dietro autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti dietro richiesta da parte del concessionario.
10. Eventuali interventi di regimazione idraulica e idrogeologica necessari per eliminare situazioni di rischio per condizioni di esondazioni e di allagamento dei terreni circostanti anche attraverso interventi del Consorzio Bonifica per la manutenzione delle aree circostanti, non potranno comportare da parte del concessionario opposizioni o richieste di danni.
11. Da parte del concessionario non sono ammesse pratiche e opere volte ad incrementare la salinità del corpo idrico oggetto dell'utilizzo.
12. E' a carico del concessionario la pulizia del tratto interessato all'attività di acquacoltura.
13. E' a carico del concessionario la tabellazione del tratto in concessione dove devono essere indicati gli estremi della stessa e la sua durata nei modi di cui alla LRT n. 7/2005.
14. Per qualunque danno arrecato a cose e persone durante l'esercizio della attività oggetto della concessione è da ritenersi responsabile esclusivamente il concessionario.

Titolo VI. GESTIONE ITTIOFAUNISTICA ALL'INTERNO delle AREE PROTETTE

Art. 22. Indirizzi generali

1. L'obiettivo di conservazione della biodiversità è considerato prioritario per il Piano Ittico Provinciale.
2. Nei siti individuati come SIC e/o SIR e/o ZPS, Riserve Naturali provinciali, la regolamentazione di tutte le attività che riguardano direttamente e/o indirettamente la gestione ittiofaunistica e l'attività alieutica è definita dalle misure di conservazione stabilite dalla Regione Toscana o dai Piani di Gestione delle singole aree, in applicazione della direttiva habitat e della LRT n. 56/2000 e sue modificazioni ed integrazioni.
3. Nelle riserve naturali istituite ai sensi della LRT n. 49/95 la regolamentazione di tutte le attività che riguardano direttamente e/o indirettamente la gestione ittiofaunistica e l'attività alieutica è definita dal "Regolamento del sistema delle Riserve naturali e del parco interprovinciale di Montioni" approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.73 del 28.11.2001 e dai relativi Piani di Gestione e in mancanza di norme specifiche sulla pesca, vale quanto stabilito dal presente Piano Ittico.
4. Dove non sono stabilite esplicite norme per la tutela e conservazione e regolamentazione dell'attività alieutica vige quanto stabilito dal presente Piano Ittico per la salvaguardia della biodiversità.

Titolo VII. LE ASSOCIAZIONI DI PESCATORI

Art. 23. Il ruolo delle associazioni

1. Il PIPR riconosce alle Associazioni dei pescatori sportivi e professionali un ruolo fondamentale nella gestione delle risorse ittiche, nell'applicazione della regolamentazione della pesca e nella vigilanza.
2. Le Associazioni, previa stipula di convenzione con la Provincia, possono partecipare:
 - a) alla gestione delle zone di protezione, delle zone di frega, delle zone a regolamento specifico;
 - b) alla gestione dei campi gara, temporanei e permanenti;
 - c) agli interventi di ripopolamento;
 - d) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tratti di corpi idrici;
 - e) alla gestione di incubatoi;
 - f) alla divulgazione delle tecniche di pesca sportiva e professionale;
 - g) alla didattica ambientale;
 - h) al monitoraggio del territorio;
 - i) al recupero di popolazioni ittiche in temporanea difficoltà;
 - j) altre attività legate alle finalità del PIPR.
3. Le Associazioni esplicano il loro ruolo tramite una vigilanza ambientale costante del territorio provinciale.
4. Le Associazioni sono tra i soggetti che con la presentazione annuale di progetti ittici possono attuare le previsioni del Piano Ittico.
5. Le Associazioni sono i soggetti principali con i quali la Provincia organizza manifestazioni, giornate divulgative, stage, per la divulgazione e la pubblicità della realtà ittica e dell'ecosistema acquatico.

TITOLO VIII. ATTUAZIONE DEL PIANO ITTICO PROVINCIALE

Art. 24. Le progettualità e modalità di presentazione

1. Il PIPR trova attuazione della propria disciplina tramite l'approvazione da parte della Giunta Provinciale dei progetti ittici presentati da soggetti esterni, pubblici o privati, e dalla progettualità proposta direttamente dalla Provincia.
2. I progetti ittici sono finanziati da risorse regionali, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale n.7/2005 e qualora se ne presenti la possibilità da fondi provinciali e/o comunitari.
3. Per la presentazione dei progetti la Provincia, quando ne ravvisi la necessità, definisce un bando pubblico nel quale sono indicati i requisiti di accesso al bando, le risorse disponibili, i criteri di scelta dei progetti, le necessità ittiche e piscatorie del territorio provinciale ect..
4. Sulla base delle risorse disponibili , la Giunta Provinciale approva i progetti annuali o pluriennali che più si avvicinano agli obiettivi del Piano ittico, ed invia gli stessi alla Regione entro il 31.05 di ogni anno per la definitiva assegnazione delle risorse economiche, secondo quanto stabilito dal Piano Ittico Regionale.